

Risposta n. 193/2026

OGGETTO: Conferimento di una holding dinamica – qualificazione di azienda – applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 176, comma 1, del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Beta ha presentato un'istanza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale chiede di confermare che il compendio oggetto del prospettato conferimento possa qualificarsi quale "azienda" ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile e che, per l'effetto, risulti applicabile la disciplina dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR").

L'istante svolge il ruolo di *holding* operativa e di coordinamento strategico dell'omonimo gruppo; essa è posseduta da Tizio e Caio per il tramite delle rispettive *holding* unipersonali, ciascuna detentrici del 50 per cento delle partecipazioni in Beta.

Il gruppo costituisce una realtà industriale multinazionale attiva nella [...] ed è inoltre specializzato nella [...].

Il gruppo vanta una presenza geografica capillare e articolata, con attività operative in [...] Paesi, attraverso circa [...] società e filiali dedicate alle attività di vendita, nonché mediante [...] siti produttivi e/o di assemblaggio localizzati in [...] Paesi.

Le attività del gruppo si articolano, principalmente, nella divisione [...] e nella divisione [...].

L'istante afferma di presentare le caratteristiche di una c.d. "*holding dinamica*", esercitando una pluralità di funzioni strategiche, gestionali e operative a favore delle società del gruppo, avvalendosi di una propria struttura organizzativa e di personale.

Nei confronti delle partecipate estere, l'istante svolge le attività rivolte, in particolare, allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali. L'istante svolge, altresì, attività di *marketing* strategico e di promozione dei marchi, dei loghi e dei prodotti del gruppo.

In ambito finanziario, l'istante detiene un ruolo centrale nelle attività di *funding* e di tesoreria accentrata del gruppo, erogando finanziamenti a favore delle controllate, oltre a intrattenere rapporti consolidati con primari istituti bancari italiani ed esteri.

Per esigenze di efficienza operativa, uniformità gestionale ed economie di scala, l'istante agisce quale principale *service provider* infragruppo, fornendo prestazioni in ambito commerciale, amministrativo e contabile, risorse umane, approvvigionamenti, controllo qualità e logistica.

Con riferimento, invece, ad alcune controllate italiane, l'istante presta servizi di diversa natura, tra i quali: i) servizi di *opening innovation*; ii) servizi generali

di *management*; iii) altre attività a "*basso valore aggiunto*"; tali servizi consistono principalmente nell'implementazione, sviluppo e assistenza relativa al sistema gestionale aziendale.

Le suddette attività "*non ancillari rispetto alla detenzione delle partecipazioni*" confermano lo svolgimento organizzato e continuativo di funzioni di direzione, coordinamento e supporto a favore del gruppo.

In particolare, tale circostanza trova evidenza:

- nei ricavi derivanti da prestazioni dai servizi infragruppo e dalla concessione in uso dei marchi di proprietà che, al 31 dicembre 2024, ammontavano a circa euro [...];
- nei proventi finanziari derivanti dai rapporti infragruppo, che risultavano pari a circa euro [...] al 31 dicembre 2024;
- nei costi per il personale, pari a circa euro [...] al 31 dicembre 2024; l'istante è, infatti, dotata di una struttura organizzativa articolata, composta da n. [...] impiegati e n. [...] dirigenti, inseriti in diverse funzioni aziendali.

La struttura organizzativa dell'istante si articola nei dipartimenti *Legal, Marketing & Digitalization, Purchasing, Administration, Consolidated BS, Controlling, Sales & Customer Service, IT/SAP, Open Innovation, General Services, HR, Communication*.

L'istante precisa, inoltre, che, attualmente, si trova sottoposta a procedura di liquidazione conseguente a [...], tale da determinare l'impossibilità di funzionamento degli organi sociali.

In data [...], il collegio sindacale ha depositato ricorso, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, denunciando il grave stallo decisionale in cui verserebbero sia l'organo amministrativo sia l'assemblea dei soci.

In pendenza del procedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario di [...], il quale, con decreto del [...], ha accertato la sussistenza della causa di scioglimento, ex articolo 2484, comma 1, n. 3), del codice civile, rilevando la necessità di procedere alla nomina dell'organo di liquidazione e, con decreto del [...], ha nominato un collegio di tre liquidatori, cui è stato affidato il compito di procedere alla liquidazione della società nelle modalità *"ritenute più adeguate e opportune, al fine di garantire il mantenimento della continuità aziendale e del valore del Gruppo"*.

I liquidatori hanno individuato, nel corso del 2026, quale modalità più idonea per l'espletamento della liquidazione: *i)* il conferimento del compendio aziendale facente capo all'istante a favore di una società di nuova costituzione; *ii)* la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria ad uno o più investitori.

La predetta operazione è stata ritenuta la soluzione più efficiente e coerente con le finalità della procedura liquidatoria, in quanto idonea a preservare l'unitarietà del complesso aziendale e la continuità operativa, nonché a massimizzare il valore di realizzo del patrimonio sociale.

Sotto il profilo gestorio e procedurale, l'operazione risulta coerente con il peculiare contesto di paralisi degli organi sociali, costituendo, infatti, una soluzione attuabile direttamente dai liquidatori, senza necessità di deliberazioni assembleari.

Più nel dettaglio, saranno, in base a quanto rappresentato, oggetto di conferimento:

- 1) tutti gli *asset* immateriali;

2) tutte le attività materiali, ad eccezione del [...] (poiché "*non funzionale all'esercizio dell'azienda*" oggetto di conferimento), che verrà dismesso con separata cessione;

3) tutte le partecipazioni possedute dalla società, ad eccezione del [...] (ritenuta non strategica e oggetto di separata cessione);

4) tutte le attività finanziarie;

5) tutti i crediti e i debiti;

6) tutta la liquidità nella disponibilità della società;

7) tutti i contratti di servizi *intercompany*;

8) tutti i rapporti contrattuali con i dipendenti attualmente impiegati.

Il valore netto contabile del compendio è pari a circa [...] milioni di euro.

A seguito dell'operazione in esame, l'attività di *holding* operativa sarà trasferita in capo alla società conferitaria di nuova costituzione, che svolgerà le medesime funzioni attualmente svolte dall'istante.

Il dubbio qualificatorio discende dalla natura dell'attività esercitata dall'istante; difatti, in ambito tributario, la mera attività di detenzione di partecipazioni (tipica delle cc.dd. "*holdingstatiche*") non è, di regola, idonea a integrare un'azienda, risolvendosi in una gestione patrimoniale, priva di autonoma organizzazione di mezzi e persone non riconducibile allo svolgimento di un'attività economica produttiva in senso proprio.

Nel caso di specie, benché le partecipazioni societarie costituiscano una componente di "*assoluto rilievo del patrimonio sociale*", l'istante non si limita alla gestione passiva delle partecipazioni, ma esercita le funzioni tipiche di una *holding*

operativa o "dinamica", svolgendo in modo continuativo e organizzato un'attività di supporto strategico nei confronti delle società del gruppo.

Alla luce di quanto precisato, l'istante intende conoscere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla qualificazione di azienda del compendio oggetto di conferimento, al fine di individuare correttamente (i) il regime fiscale applicabile al conferimento e (ii) il *dies a quo* di decorrenza del periodo di possesso rilevante ai fini dell'eventuale applicazione del regime della *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR, in relazione alla successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria.

Con nota del [...] (prot. RU n. [...]), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; in seguito, l'istante, con nota del [...] (prot. RU n. [...]) ha dato riscontro alla predetta richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che il compendio oggetto del prospettato conferimento sia qualificabile come azienda a prescindere dalla circostanza che il proprio valore economico sia prevalentemente rappresentato dalle partecipazioni possedute nelle società del gruppo, in quanto nel conferimento è altresì compreso il personale dipendente, i contratti, i marchi e ulteriori rapporti giuridici e finanziari.

Ciò posto, l'istante rammenta che l'Agenzia delle entrate, attraverso diversi documenti di prassi, ha ribadito che l'azienda deve essere intesa in senso ampio, comprendendo non solo l'impresa nel suo complesso, ma anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.

A tale proposito, l'istante sottolinea che il trasferimento deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nella sua totalità, inteso come unità organizzata di beni materiali e immateriali, nonché di rapporti giuridico-economici, tali da consentire l'esercizio dell'attività d'impresa. La mera cessione (*rectius*, conferimento) di singoli beni, pertanto, non sarebbe sufficiente, poiché ciò non costituirebbe una cessione (*rectius*, conferimento) di azienda in senso proprio (sul punto, viene richiamata la circolare ministeriale n. 320 del 19 dicembre 1997).

Nella risposta n. 399 del 27 luglio 2023, l'Agenzia ha sostenuto (ai fini IVA) che "*i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo d'azienda si possono individuare nella organizzazione impressa ai beni e nella loro destinazione funzionale, come complesso unitario, all'esercizio dell'impresa, tale da consentire, in ipotesi di cessione del citato complesso, l'inizio o la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario*".

La distinzione tra cessione d'azienda e cessione di un semplice complesso di beni è stata oggetto di approfondimento anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha stabilito che per qualificare un'operazione come trasferimento d'azienda è necessario effettuare una valutazione complessiva delle circostanze di fatto, assumendo rilevanza la natura dell'attività economica che si intende proseguire con la necessità di garantire la continuità aziendale attraverso il trasferimento del complesso organizzato di beni (viene richiamata, sul punto, la sentenza 10 novembre 2011, C-444/10, punto 32).

Secondo la CGUE, un complesso aziendale deve essere caratterizzato, inoltre, da due elementi fondamentali: *a)* la possibile prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario attraverso un insieme di beni materiali e immateriali che permetta di

svolgere un'attività economica autonoma e attuale (sentenza 27 novembre 2003, Causa C-497/01, punti 40 e 44); *b*) il mantenimento, da parte del suddetto complesso di beni, della sua identità funzionale anche dopo il trasferimento (sentenza 10 novembre 2011, Causa C-444/10 punto 25).

La Corte di Cassazione ha, altresì, confermato che *"l'azienda è un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa"* e che l'elemento essenziale che ne caratterizza la natura è l'organizzazione (Cass. SS.UU. del 5 marzo 2014, n. 5087). Nell'ambito della cessione d'azienda, è stato precisato che si tratta di un insieme organicamente finalizzato (*ex ante*) all'esercizio dell'attività d'impresa, tale da consentire l'inizio o la prosecuzione di tale attività; il complesso ceduto deve conservare un residuo di organizzazione che dimostri la sua idoneità all'esercizio dell'impresa (Cass. dell'11 maggio 2016, n. 9575).

In particolare, è stato affermato che *"la concatenazione di una serie di atti i quali, se autonomamente considerati, non configurano una cessione di ramo d'azienda, integra comunque quest'ultimo fenomeno qualora il risultato complessivo dell'operazione, emergente dal programma negoziale concordato tra le parti, corrisponda nella sostanza ad una cessione d'azienda"* (Cass. del 5 aprile 2017, n. 8793).

Alla luce di tali considerazioni, l'istante è dell'avviso che la qualificazione di un'operazione di cessione d'azienda richieda un'analisi complessiva della struttura organizzativa dei beni trasferiti e della loro idoneità a consentire la continuità dell'attività d'impresa. La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno costantemente evidenziato l'importanza dell'organizzazione e della destinazione funzionale dei beni, al fine di distinguere una cessione (o conferimento) d'azienda da una mera vendita (o

conferimento) di beni singoli, assicurando così un'applicazione coerente della normativa fiscale.

Per quanto detto, l'istante ritiene che il compendio debba essere qualificato come azienda, trattandosi di un complesso di beni, diritti e rapporti giuridici che risultano funzionalmente organizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

La presenza congiunta di partecipazioni, personale, *asset* materiali e immateriali, contratti infragruppo e con terzi, nonché risorse finanziarie, evidenzia l'esistenza di un'organizzazione stabile di mezzi e persone, atta a consentire la prosecuzione dell'attività di impresa in capo al soggetto conferitario.

Le partecipazioni, pertanto, pur rappresentando gli elementi di maggior valore dell'attivo patrimoniale, verranno trasferite quali componenti di un sistema organizzato che comprende competenze professionali, processi decisionali, *asset* intangibili, contratti di servizi e risorse patrimoniali funzionalmente integrate nella gestione attiva del gruppo. Ne consegue che il compendio, unitariamente considerato, è idoneo a proseguire l'attività tipica della *holding* dinamica, configurandosi come un complesso economicamente e funzionalmente autonomo.

A parere della istante, un ulteriore elemento rilevante ai fini della qualificazione del compendio in termini di azienda è dato dal trasferimento della totalità del personale, circostanza che assicurerebbe la continuità delle competenze operative, gestionali e manageriali necessarie allo svolgimento delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo.

Il conferimento in questione dovrebbe, quindi, essere qualificato come conferimento d'azienda e beneficiare del regime di neutralità fiscale di cui all'articolo

176 del TUIR. La predetta qualificazione comporterebbe che la partecipazione ricevuta dall'istante nella società conferitaria potrebbe immediatamente beneficiare, in sede di eventuale successiva cessione, del regime *pex*, al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, con decorrenza del periodo di possesso rilevante, da determinarsi in coerenza con il principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti proprio del conferimento d'azienda *ex* articolo 176 del TUIR.

In ultimo, la società conferitaria, quale destinataria di un compendio qualificabile come azienda, avrebbe titolo a richiedere, contestualmente al conferimento, il certificato di cui all'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (c.d. "certificato dei carichi pendenti"), con riferimento alle eventuali passività tributarie afferenti all'azienda trasferita. Il certificato, infatti, determinerebbe maggiore certezza nella definizione degli impegni contrattuali tra le parti, nonché più agevole allocazione dei rischi in sede di negoziazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal punto di vista fiscale, l'articolo 176 del TUIR stabilisce che «*i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze*» e trova concreta applicazione nel caso in cui l'insieme degli *asset* trasferiti sia suscettibile di essere qualificato, presso il soggetto conferente, come azienda (o ramo d'azienda) e non risulti costituito da un mero coacervo indistinto di beni tra loro non adeguatamente finalizzati allo svolgimento di un'attività d'impresa.

Con riferimento al caso prospettato, la qualificazione dell'operazione rappresentata quale conferimento d'azienda, ai sensi del citato articolo 176, implica una valutazione della sussistenza degli elementi essenziali idonei a identificare una "azienda".

Nell'ambito del sistema delle imposte dirette, il concetto di "azienda" non trova una sua specifica collocazione, rendendo necessario il rinvio alla nozione fornita dall'articolo 2555 del codice civile, il quale definisce l'azienda come «*il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*».

Con la circolare ministeriale n. 320 del 19 dicembre 1997, la scrivente, mutuando la medesima definizione elaborata ai fini civilistici, ha chiarito che la nozione di "azienda" deve essere riferita a quella *universitas* di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici, organizzati al fine di consentire l'espletamento dell'attività di impresa, precisando, altresì, che il termine deve essere inteso in senso ampio, comprensivo anche dei complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.

Anche la giurisprudenza di legittimità qualifica l'azienda come un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individuando nell'organizzazione la sua connotazione essenziale (*cfr.* Cass., SS.UU. civili, 5 marzo 2014, n. 5087). Nell'ambito della cessione d'azienda, la Corte, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività.

Alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e della prassi dell'Amministrazione finanziaria, è necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o di un ramo della medesima.

Questi ultimi si possono individuare nell'"organizzazione", nei "beni" e nel loro fine "per l'esercizio dell'impresa"; deve essere rintracciata, in particolare, a differenza dei casi in cui ci si trovi di fronte al trasferimento di singoli beni, una coesione unitaria di diversi elementi, funzionalmente legati da un rapporto di "complementarità strumentale", contraddistinti dall'essere destinati all'esercizio dell'impresa.

Ciò implica che non si possono fissare aprioristicamente, in via generale e astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, a identificare il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di beni, in sé e per sé stesso considerato, ma anche i legami giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme (*cfr.* risposta n. 195 del 9 ottobre 2024).

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, al fine di stabilire se il conferimento descritto abbia ad oggetto un'azienda, occorre valutare se gli *asset* che l'istante intende trasferire alla società conferitaria costituiscano *"un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa e autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del conferitario"* (*cfr.* risposta n. 15 dell'11 gennaio 2022).

Nel caso in esame, il conferimento avrà ad oggetto tutti i beni materiali e immateriali, le partecipazioni societarie, le attività finanziarie, i contratti di servizi *intercompany*, i rapporti di lavoro con i dipendenti della società, e gli altri rapporti

contrattuali, i crediti, i debiti e la liquidità (più dettagliatamente descritti in istanza e nella bozza di atto costitutivo della società conferitaria [...]) "[...] *e tutto quant'altro necessario per la conduzione dell'attività caratteristica aziendale [...]*", come riportato nella bozza di relazione di stima ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile [...].

L'istante, inoltre, precisa che l'esercizio dell'attività di *holding* "dinamica" non subirà alcuna interruzione, in quanto l'intero complesso organizzato proseguirà, in capo alla società conferitaria, nello svolgimento delle medesime funzioni di *"direzione, coordinamento, gestione degli asset immateriali, prestazione dei servizi infragruppo e gestione dei rapporti finanziari, in piena continuità economica e operativa*.

Nella suddetta bozza di relazione di stima viene, altresì, riportato che l'istante "[...] *non si limita alla gestione passiva delle partecipazioni detenute, ma esercita le funzioni tipiche di una holding operativa o "dinamica", svolgendo in modo continuativo e organizzato un'attività di supporto strategico nei confronti delle società del Gruppo [...]*"; l'operatività della società si caratterizza, difatti, per "[...] *la presenza di una struttura organizzativa articolata, di personale dedicato e di un complesso coordinato di funzioni economiche che eccedono il mero esercizio dei diritti tipici del socio, traducendosi in un intervento diretto sull'indirizzo strategico e sull'operatività delle partecipate [...]*".

La predetta valutazione è stata effettuata utilizzando, come metodo principale, il c.d. "metodo patrimoniale semplice", che *"ben si adatta a società holding che svolgono un'attività di servizio a favore delle partecipazioni detenute"*, con la precisazione che la scelta adottata *"presuppone, coerentemente con l'articolazione dei beni che costituiscono il Ramo d'azienda oggetto di conferimento, che l'avviamento aziendale sia attribuibile alle singole attività operative svolte tramite le società partecipate detenute"*.

Ciò nondimeno, nonostante le partecipazioni detenute dall'istante rappresentino una componente di rilievo del patrimonio sociale - *"costituendo circa la metà del valore dell'attivo patrimoniale e, verosimilmente, la quota preponderante del relativo valore economico"* - circostanza che, in via astratta, avrebbe potuto indurre a qualificare il compendio quale un mero insieme di *asset* partecipativi, l'effettivo svolgimento di un'attività di gestione attiva, strutturata e continuativa, nonché la presenza di un'autonoma organizzazione di mezzi e risorse umane stabilmente preordinata all'esercizio delle funzioni di *"direzione, coordinamento e supporto infragruppo"*, appaiono elementi idonei a deporre nel senso della configurabilità di un complesso aziendale, inteso quale insieme organizzato per l'esercizio di un'attività economica.

Si ritiene utile evidenziare che, con la risposta n. 46 del 21 gennaio 2022, la scrivente ha già avuto modo di qualificare come "azienda" l'attività svolta da una *"holding operativa"* e ritenuta legittima l'applicazione dell'articolo 176 del TUIR; in tale ipotesi, l'oggetto del conferimento comprendeva *"[...] i contratti, accordi, convenzioni, autorizzazioni, concessioni, licenze nonché rapporti giuridici attivi e passivi in generale (compresi i contratti di leasing, di affitto di azienda e di locazione), tutti i beni immateriali (compresi marchi e insegne), tutti i beni materiali (compresi gli immobili), tutti i rapporti di lavoro in essere, tutte le partecipazioni nelle società operativa [...], tutti i debiti e i crediti inerenti il ramo in questione"*.

Alla luce di quanto sopra considerato, si ritiene che l'operazione di conferimento in esame possa beneficiare del regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 176 del TUIR, alle condizioni ivi previste.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa (e nei relativi allegati), nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

Resta inteso che il presente parere è esclusivamente limitato alla qualificazione come azienda (o ramo di essa), di cui all'articolo 176 del TUIR, dell'insieme degli *asset* trasferiti dall'istante con il prospettato conferimento e non si estende alla verifica in concreto della correttezza delle condotte poste in essere.

Da ultimo, va rilevato che resta, altresì, impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo volto a verificare se lo scenario descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati, possa condurre a identificare un disegno abusivo censurabile in base alla richiamata disposizione.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**